

# Comune di Oyace

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE  
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

---

## ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

1- Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

2- L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali, e commerciali, per l'abbeveramento del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili, ed alle condizioni di cui al successivo art.2.

3- Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo:

- i fabbricati di civile abitazione, le abitazioni rurali, le stalle e le casere;
- porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione per soli scopi igienico-sanitari (depositi attrezzi magazzini, autorimesse, ecc.);
- i piccoli fabbricati rurali, per i soli scopi igienico-sanitari, per la preparazione degli anticrittogamici e per l'abbeveramento del bestiame;
- i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico-sanitari e per la rete antincendio.

4- L'acqua può essere utilizzata, sempre subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, per l'irrigazione delle aree verdi, gli orti e di giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto; in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

5- L'acqua, di norma, e fatto salvo quanto disposto dal successivo art.2, non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriali, per l'uso di piscine di qualsiasi genere (anche sportive od alberghiere).

6- L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono e fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento.

---

7- L'utenza dell'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati esistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante.

8-Ai sensi dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le concessioni di utenze, sia quelle normali che quelle speciali previste dal successivo art. 2, possono essere concesse esclusivamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 06/08/1967.

## **ART. 2 CONCESSIONI SPECIALI**

L'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, per i cantieri edili, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il Sindaco, su parere conforme della Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere una concessione speciale, rimanendo però riservato al comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

## **ART. 3 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

## **ART. 4 DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
  - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
  - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
  - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
-

- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche antincendio.

## **ART. 5 FONTANILI**

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili pubblici presentano un aspetto accessorio-ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

## **ART. 6 DEFINIZIONE DELLE UTENZE PRIVATE**

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico;
- quelle per uso di comunità non commerciali;
- quelle per usi industriali e artigianali;
- quelle per uso zootecnico;
- quelle per uso extra domestico;
- quelle per cantieri edili.

## **ART. 7 DOMANDA DI FORNITURA**

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
  - il codice fiscale del richiedente;
  - il Comune di residenza, la via o frazione, e numero civico;
  - l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza se diverso da quello soprarichiesto
-

la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante) e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce;

- l'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico, in assenza del numero civico, gli estremi catastali);
- il diametro dell'allacciamento richiesto;
- solo per le richieste di cui all'art. 2, il calcolo del fabbisogno idrico.

Gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Alla domanda deve essere allegata una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private, dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui al successivo articolo.

#### **ART. 8**

##### **MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA CONCESSIONE**

- 1- Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento della concessione della fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.
- 2- L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere dovrà essere versato alla tesoreria comunale prima della firma della concessione della fornitura.
- 3- La richiesta di concessione per fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministrazione; in sua assenza deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per tramite del presentatore della domanda.
- 4- L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta concessione della fornitura.

#### **ART. 9**

##### **DIVIETO DI UTILIZZARE DIVERSAMENTE L'ACQUA**

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli scopi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in

---

parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

#### **ART. 10 VINCOLI SPECIALI**

E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

#### **ART. 11 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1-La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2), non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1 gennaio e se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

2- Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta della concessione della fornitura con lettera raccomandata: la disdetta avrà effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento da parte del Comune.

#### **ART. 12 VARIAZIONE DELL'UTENTE**

1- In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, eventualmente arretrati.

2- Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.

3- Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nel precedente art. 8 a proposito dei condomini.

---

4- Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

### **ART. 13 PREZZO DELL'ACQUA**

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione; le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti e sottoposte alle verifiche di legge.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) USO DOMESTICO - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

b) USO EXTRA DOMESTICO - E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati al punto a)

### **ART. 14 CONSUMO MINIMO**

La concessione è effettuata per un consumo minimo annuo che viene stabilito dall'organo comunale competente.

### **ART. 15 CONSUMI E LETTURE**

1- Le letture dei contatori sono effettuate a cura del comune. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale, che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 ottobre di ogni anno; apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori e annoterà il consumo di ogni singola utenza, rilasciando copia sottoscritta della lettura eseguita. I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.

2- L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

---

3- Considerando il 2000 come primo anno di lettura, si provvederà a contabilizzare il consumo nel modo seguente:

- per gli utenti il cui contatore era installato nel 1999, verranno conteggiati i mc consumati a partire dal 2000 in quanto gli uffici hanno già provveduto ad una lettura a fine 1999.
- per gli utenti il cui contatore sarà installato entro il primo semestre del 2000 verranno conteggiati i mc a partire dalla data di installazione e, in dodicesimi, contabilizzati a tutto l'arco dell'anno;
- per gli utenti il cui contatore è installato durante il secondo semestre del 2000 per l'anno in corso verrà fatturato il consumo minimo di mc 200 e nell'anno successivo, ad installazione avvenuta del contatore, verrà fatturato il consumo reale dell'anno in corso più la differenza tra quest'ultimo e i 200 mc già pagati nell'anno precedente a titolo di acconto;
- per gli esercizi pubblici a carattere stagionale, che abbiano provveduto all'installazione del contatore prima dell'apertura dell'anno in corso, verrà conteggiato il solo consumo effettivo.

#### **ART. 16**

#### **INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuamente.

Il Comune tuttavia non si impegna, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, nè circa la quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti; pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenza di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai privati, prima alle concessioni speciali e poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto: in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.



Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

## **ART. 17 ALLACCIAMENTI**

Le opere idrauliche di derivazione della condotta principale con relativi accessori, compreso l'apparecchio di misurazione (in seguito denominato "Contatore"), costituiscono "l'allacciamento".

## **ART. 18 ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI**

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto, nel punto che l'Amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

L'allacciamento avverrà direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito a cura dell'Amministrazione o da eventuali ditte di gestione (con rimborso delle spese sostenute da parte del richiedente l'allacciamento) o direttamente dall'interessato sotto la supervisione dell'Amministrazione Comunale, la sola posa dei contatori sarà posta a carico dell'Amministrazione Comunale;

Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

a) L'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera dal personale comunale o da personale di eventuali ditte di gestione, appena a valle del punto di consegna, il contatore dovrà essere intercettato sia a monte che a valle all'interno del pozzetto. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazione per evitare i danni del gelo a causa di lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale.

---

b) se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto, nel punto ritenuto più idoneo dall'amministrazione, a cura e spese dell'amministrazione stessa.

c) se l'utente, per motivi di suo interesse ed in base a propri calcoli di convenienza ed economicità, ritenga di non accettare il punto di consegna preposto dall'amministrazione richieda di eseguire un nuovo pozzetto in un luogo che l'ufficio tecnico riconosce non utile o necessario per la futura gestione dell'acquedotto, tale pozzetto potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni impartite dall'ufficio tecnico, ma a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale, detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico.

d) il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall'Amministrazione comunale e piombati dal personale autorizzato non appena installati: in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale; nel caso di contatori di tipo o di diametro inusuale, il contatore dovrà essere fornito dal privato, il quale lo dovrà preliminarmente consegnare al personale comunale che lo installerà solo nel caso lo ritenga idoneo: in questo caso ogni manutenzione, riparazione o sostituzione resta a carico dell'utente previa segnalazione all'Amministrazione.

e) in ogni caso il contatore sarà unico per ogni utenza, il solo valido per la lettura dei consumi. Negli edifici che ospitano più alloggi i condomini hanno facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva.

f) in casi particolari, adeguatamente motivati il contatore comunale potrà essere installato sulla rete di distribuzione od all'interno dell'edificio servito.

g) è norma generale che il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo, e che possa essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio o per più edifici adiacenti di un solo proprietario, salve deroghe motivate.

h) è fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

---

## **ART. 19**

### **RETI DI DISTRIBUZIONE**

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alle proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e la direzione del personale dell'ufficio tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico. Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione delle condutture realizzate. Nel caso l'amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna; oppure, concordarsi tra il concessionario il tracciato e le caratteristiche tecniche, la nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, potrà essere eseguita dal privato e quindi assunto in carico all'amministrazione, previo rimborso del costo se relativamente ad edifici già esistenti, o riduzione, entro i limiti di legge e nel caso di edifici di nuova costruzione, degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10.

## **ART. 20**

### **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

Gli impianti interni agli edifici potranno, essere collaudati e controllati dal personale tecnico dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, nè con impianti di sollevamento privati.

I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc. dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 20 cm. sul massimo livello raggiungibile dall'acqua negli stessi apparecchi.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo od alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

L'impianto comunale non potrà essere collegato con eventuali impianti privati.

---

**ART. 21**  
**ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI**

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relativi, anche di Enti Pubblici. Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restandone la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi.

**ART. 22**  
**PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO**

Tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia nel pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.

Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico degli utenti, a meno di specifica assunzione in carico da parte dell'Amministrazione.

**ART. 23**  
**CANONE DI MANUTENZIONE**

L'allacciamento, compreso il contatore, è concesso in nolo all'utente previo pagamento del canone annuo con tariffa da stabilirsi da parte dell'organo competente.

Tale canone annuo comprende anche gli interventi di manutenzione ed eventuale sostituzione di apparecchi o pezzi speciali.

Il canone annuo è dovuto per tutti gli allacciamenti, anche se già esistenti, intendendosi quale contributo per la manutenzione per gli anni a venire. E' ridotto al 50% nel solo caso previsto dall'art. 19 (contatore speciale fornito dall'utente) e sempre che la manutenzione del contatore sia a carico dell'utente.

---

**ART. 24**  
**MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI**

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

**ART. 25**  
**RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI**

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a spese del concessionario.

**ART. 26**  
**RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO**

Il concessionario è responsabile della vigilanza e dell'ordinaria manutenzione dell'allacciamento, nonché della straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. Il Concessionario dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

Il concessionario è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperanza all'ordine del Sindaco di cui all'art. 30: il concessionario dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventuali sostituzioni.

**ART. 27**  
**VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio.

---

Il concessionario si impegna, all'atto della concessione, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

#### **ART. 28**

### **RIFIUTO DI SOTTOPORRE A VERIFICHE**

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospesa la fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

#### **ART. 29**

### **LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA**

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 28 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o la modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, la concessione sarà sospesa, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato all'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

#### **ART. 30**

### **VERIFICHE DEL CONTATORE**

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo.
  - b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.
-

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al comune.

Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

### **ART.31 IMPIANTI SPECIALI**

L'esecuzione di speciali impianti per la riproduzione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressioni), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

A fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale-sorgente privata) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione-diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo, in via teorica od accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo "sconnettore" dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di non ritorno il quale sarà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento. L'utente rimane comunque unico responsabile del corretto funzionamento di detto dispositivo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano

---

direttamente collegate a: impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitari abituali.

Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione sopra descritte. E' obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo l'amministrazione del giorno ed ora in cui verrà effettuata l'installazione affinché questa ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa.

Nelle more di quanto sopra verranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 30 del presente regolamento.

Il Comune potrà richiedere la rimozione degli impianti speciali qualora gli stessi si dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

### **ART. 32 CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso possibile ai mezzi estintori.

In tali casi il comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali ed anche in altre località.

### **ART. 33 BOCCE ANTINCENDIO**

E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come quest'ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore.

### **ART. 34 RETI ANTINCENDIO**

Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, e che dovrà essere depositato presso l'ufficio tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del

---



diametro previsto dal progetto o prescritto dal comando VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata, ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso d'incendio. Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che l'apposizione dei sigilli.

### **ART. 35**

#### **TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE.**

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzioni è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione o da eventuali responsabili delle ditte appaltatrici il servizio di gestione.

Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa, e comunque nelle aree circostanti a quest'ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 24/05/1988 n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei mt. 10 che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame od il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di sostanze corrosive per le tubazioni.

### **ART.36**

#### **EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME**

L'amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessioni d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di voler rinunciare alla concessione.

### **ART. 37**

#### **PENALITA'**

Salvo i casi di falsità e di frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. n. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 03/03/1934 n. 383 a giudizio dell'Amministrazione secondo la gravità dei fatti.

---

La quantità di acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla giunta comunale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.  
L'Amministrazione ha il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

**ART.38**  
**VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE**

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonerano l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

**ART. 39**  
**REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE**

Le norme del presente regolamento formano parte integrante dell'atto di concessione.

**ART.40**  
**TASSE ED IMPOSTE**

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

**ART. 41**  
**APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

**ART. 42**  
**DECORRENZA ED INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta approvazione e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.

---